

INFORMAZIONI SUL SISTEMA EDUCATIVO

a cura di don Bruno Bordignon

Edizione n. 6 del 12 febbraio 2024

INDICE

- 180/24 *Iscrizioni 2024-25: adempimenti scuole dopo le domande. Dal 12 febbraio gestione sul SIDI.*
- 181/24 *Trimestre, quadrimestre e pentamestre: ecco come si organizza un anno scolastico. Si può cambiare in corso d'opera? Le info utili*
- 182/24 *Nuovi modelli di certificazione delle competenze. Decreto e allegati*
- 183/24 *Il PEI Provvisorio in corso d'anno scolastico: in quali casistiche va completato e quali elementi deve contenere?*
- 184/24 *Percorsi abilitanti 30 CFU: via libera ai corsi anche per chi è già abilitato o specializzato. Possibilità di svolgerli online in modalità sincrona. Circolare MUR*
- 185/24 *Abilitazione docenti 60 e 30 CFU: decreti per avvio corsi, quota di riserva tre anni di servizio, posti disponibili in corso di perfezionamento*
- 186/24 *Abilitazioni estere in attesa di riconoscimento, ANIEF: il docente ha diritto alla risposta entro 120 giorni dalla domanda*
- 187/24 *Abilitazione conseguita all'estero: il riconoscimento di efficacia secondo la Direttiva n. 2005/36/CE*
- 188/24 *Laureata in chimica può partecipare al concorso per la classe matematica e scienze? Ecco cosa è successo in tribunale*
- 189/24 *Discipline STEM: le metodologie per insegnarle in maniera efficace. Linee guida Ministero per asili, infanzia, primaria e secondaria*
- 190/24 *Codice di comportamento: i docenti devono astenersi da commenti che nuocciono all'immagine della scuola*
- 191/24 *Insegnante separa alunni durante una lite per la loro incolumità: i genitori la denunciano e processo arriva in Cassazione. Ecco cosa hanno detto i giudici*
- 192/24 *Studente con patologia neuropsichica, potenziale pericolo per sé e altri alunni: Tribunale aumenta ore di sostegno*
- 193/24 *Vantaggi della musica d'insieme per gli studenti: un esempio di regolamento per il comodato d'uso degli strumenti*
- 194/24 *Illegittime le trascrizioni dei figli di coppie di donne. ora la parola al legislatore*
- 195/24 *Necessario il certificato medico per lavarsi i denti a scuola. Genitori infuriati, ma la preside precisa: "Seguiamo le indicazioni del Ministero della Salute"*
- 196/24 *Oltre 700 milioni per le scuole paritarie. Valditara: "Tutte le realtà educative del sistema pubblico devono essere valorizzate"*
- 197/24 *La valutazione dei servizi prestati nelle scuole paritarie. Ricognizione normativa ed orientamenti giurisprudenziali*
- 198/24 *Sulla pagella si può scrivere che i giudizi e i voti sono riferiti al PEI o al PDP? Cosa dice la normativa e come tutelarsi da eventuali ricorsi*
- 199/24 *Dal MIM*
- 200/24 *Dalla Gazzetta Ufficiale*

180/24 Iscrizioni 2024-25: adempimenti scuole dopo le domande. Dal 12 febbraio gestione sul SIDI. CIRCOLARE

di redazione

La circolare n. 777 del 9 febbraio 2024 del ministero dell'istruzione e del merito elenca gli adempimenti delle scuole al termine delle iscrizioni (10 febbraio). A partire dal 12 febbraio, a chiusura delle iscrizioni on line, le scuole e i centri di formazione professionale (CFP) possono gestire sul SIDI le domande ricevute. Le scuole che hanno ricevuto la domanda (sia che si tratti della prima scuola indicata o dell'ultima scelta) devono ritenersi responsabili della stessa per cui, in caso indisponibilità di posti, dovrà farsi carico di aiutare la famiglia a trovare la migliore soluzione alternativa. Tutte le domande che, a chiusura delle Iscrizioni on line (10 febbraio), risultano nello stato "Incompleta" saranno cancellate automaticamente dal sistema. Le domande che, invece, si trovano nello stato "In lavorazione" oppure "Restituita alla famiglia" potranno essere acquisite dalla scuola o dal CFP attraverso la funzione "Inoltro d'ufficio", sussistendo l'effettiva volontà della famiglia. Dal 12 febbraio è inoltre possibile prenotare, tramite la funzione di "Download Dati", il file "Dati domande di iscrizione per graduatoria" comprensivo delle informazioni utili alla definizione della lista di accettazione.

Per la gestione delle domande di iscrizione ricevute le funzioni disponibili sono:

"Accetta" – con cui la scuola o il CFP dichiara di accettare la domanda;

"Smista (verso altra scuola/CFP)" – con cui è possibile inoltrare la domanda alla seconda o terza opzione indicata. La domanda smistata conterrà tutte le informazioni secondo il modello personalizzato dalla scuola/CFP.

Dal 6 marzo 2024 vengono messe a disposizione, per le scuole statali e paritarie, ulteriori funzioni per consentire la corretta gestione delle iscrizioni:

- "Trasferimento di iscrizione" quando occorre trasferire presso la propria scuola un'iscrizione già accettata da un'altra scuola, a seguito di rilascio del nulla osta;
- "Spostamento di iscrizione" quando, a seguito della migrazione sulla rete scolastica del prossimo anno scolastico, occorre prendere in carico le iscrizioni che non risultano spostate in modo automatico.
- [**CIRCOLARE**](#)

Scuole statali

PERIODO	ATTIVITÀ
dal 12/02/2024 al 17/02/2024	Inserimento delle domande di iscrizione rimaste alla scuola da inserire accedendo a "Iscrizioni on line-Supporto alle famiglie" "Inoltro d'ufficio" per le domande rimaste nello stato "In lavorazione" oppure "Restituite alla famiglia".
dal 12/02/2024 al 02/03/2024	Accettazione o Smistamento delle domande ricevute on line.
dal 12/02/2024	Inserimento da parte della scuola di provenienza della prosecuzione dell'obbligo scolastico tramite la funzione "Alunni classi conclusive".
dal 19/02/2024	Utilizzo della funzione "Iscrizione diretta".
dal 04/03/2024 al 05/03/2024	Accettazione d'ufficio di tutte le domande di iscrizione inoltrate e che non sono state accettate. Tale attività viene eseguita da sistema, pertanto non ci sono funzioni disponibili alle scuole. Chiusura temporanea dell'area "Gestione iscrizioni" per consentire la migrazione delle iscrizioni sui codici di scuola statale validi per l'anno scolastico 2024/2025.
dal 06/03/2024	Inoltro da parte della scuola di provenienza delle domande rimaste in carico ai CFP con lo stato "Inoltrata" o "Smistata".
dal 06/03/2024	Disponibili le funzioni SIDI per la gestione delle iscrizioni accedendo con l'anno scolastico 2024/2025. Prenotazione del file con i dati di iscrizione per l'importazione sui propri pacchetti locali.

[Iscrizioni 2024-25: adempimenti scuole dopo le domande. Dal 12 febbraio gestione sul SIDI. CIRCOLARE - Orizzonte Scuola Notizie](#)

181/24 Trimestre, quadrimestre e pentamestre: ecco come si organizza un anno scolastico. Si può cambiare in corso d'opera? Le info utili

di redazione

L'organizzazione dell'anno scolastico, fondamentale per la valutazione periodica degli studenti, si articola in diversi modelli: tre trimestri, due quadrimestri, o la combinazione di un trimestre seguito da un pentamestre.

Ogni scuola, agendo in piena autonomia decisionale, sceglie la suddivisione che meglio si adatta alle proprie esigenze, in linea con quanto stabilito dal D.lgs. 297/94 e dal DPR 275/99.

Il D.lgs. 297/94, nell'art. 74, comma 4, concede alle scuole la facoltà di dividere l'anno scolastico in due o tre periodi, decisione presa dal collegio dei docenti. La dualità dell'autonomia scolastica, sia didattica che organizzativa, è ulteriormente delineata nel DPR 275/99 e nella Legge 59/97. Quest'ultima sottolinea l'importanza della flessibilità nell'organizzazione degli orari e delle discipline.

La scelta sulla suddivisione temporale è competenza del Collegio dei Docenti, come specificato nell'art. 7, comma 2, lett. c del D.Lgs. 297/94. Tuttavia, anche il Consiglio d'Istituto svolge un ruolo di indirizzo su questa tematica.

Le scelte organizzative devono sempre mirare all'efficacia didattica e alla realistica valutazione degli studenti. La normativa vigente, compresa l'O.M. n. 90/2001 e il DPR 122/09, richiede che le valutazioni siano basate su un numero adeguato di verifiche, come indicato nell'art. 79 del R.D. 653/1925.

- **Quadrimestri:** L'opzione è popolare tra le scuole per il suo equilibrio temporale, permettendo un'attenta valutazione periodica.
- **Trimestri:** Favoriti per la frequenza delle valutazioni, possono tuttavia presentare limitazioni per le discipline con minor carico orario settimanale.
- **Trimestre + Pentamestre:** La combinazione offre tempi più lunghi nel pentamestre, ideale per l'apprendimento e le attività di recupero.
- **Pagellini bimestrali:** Una soluzione intermedia nei quadrimestri, fornendo aggiornamenti regolari sul progresso degli studenti.

Una volta presa la decisione da parte del Collegio dei Docenti, la struttura dell'anno scolastico rimane immutata, ad eccezione dell'introduzione di pagellini bimestrali nei quadrimestri.

[Trimestre, quadrimestre e pentamestre: ecco come si organizza un anno scolastico. Si può cambiare in corso d'opera? Le info utili - Orizzonte Scuola Notizie](#)

182/24 Nuovi modelli di certificazione delle competenze. Decreto e allegati

di redazione

Publicato il decreto n. 14 del 30 gennaio 2024 di adozione con i nuovi modelli di certificazione delle competenze per scuole statali e paritarie del primo e secondo ciclo di istruzione e CPIA. La certificazione descrive, ai fini dell'orientamento, il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria, al termine del primo ciclo di istruzione agli studenti che superano l'esame di Stato, in assolvimento dell'obbligo di istruzione e in uscita dai percorsi di istruzione per gli adulti di primo livello.

La certificazione delle competenze rilasciata **al termine della classe quinta della scuola primaria**, redatta in sede di scrutinio finale dai docenti di classe, è consegnata alla famiglia e, in copia, all'istituzione scolastica del grado successivo.

La certificazione delle competenze rilasciata **al termine del primo ciclo di istruzione**, redatta in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe, è messa a disposizione sia della famiglia degli studenti che superano l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sia dell'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo all'interno dell'E-Portfolio orientativo personale delle competenze.

La certificazione delle competenze rilasciata dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie **in assolvimento dell'obbligo di istruzione** è redatta dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado per ogni studente che ha assolto l'obbligo di istruzione della durata di dieci anni ed è messa a disposizione della famiglia dello studente all'interno dell'E-Portfolio orientativo personale delle competenze.

In considerazione dell'importanza della certificazione delle competenze nelle annualità del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado per favorire il riorientamento e il successo formativo, è previsto, a richiesta, il rilascio da parte delle scuole della certificazione delle competenze anche **al termine del primo anno di scuola secondaria di secondo grado**, all'interno dell'E-Portfolio orientativo personale delle competenze.

La certificazione delle competenze rilasciata **agli adulti che superano l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione di primo livello primo periodo didattico** è redatta in sede di scrutinio finale dai docenti del gruppo di livello facenti parte del Consiglio di classe ed è consegnata all'adulto o, nel caso di utenti minorenni, alla famiglia.

La certificazione delle competenze rilasciata **in uscita dal percorso di istruzione degli adulti di primo livello secondo periodo didattico** è redatta in sede di scrutinio finale dai docenti del gruppo di livello facenti parte del Consiglio di classe ed è consegnata all'adulto.

Allegati al decreto:

Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria: allegato A

Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: allegato B

Modello nazionale di certificazione delle competenze in assolvimento dell'obbligo di istruzione: allegato C

Modello nazionale di certificazione delle competenze in uscita dai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello: allegato D.

Modello nazionale di certificazione delle competenze in uscita dai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, secondo periodo didattico: allegato E.

- [DECRETO E ALLEGATI](#)

[Nuovi modelli di certificazione delle competenze. DECRETO e ALLEGATI - Orizzonte Scuola Notizie](#)

183/24 Il PEI Provvisorio in corso d'anno scolastico: in quali casistiche va completato e quali elementi deve contenere?

di *Nobile Filippo*

L'articolo pone l'accento su di una questione, alquanto frequente, nelle scuole italiane. Quella casistica, cioè, collegata alla compilazione del PEI provvisorio in corso d'anno scolastico. Solo per ricordare la questione collegata al PEI, si precisa che per ciascuno degli alunni con disabilità è necessario verificare il PEI entro il 30 del mese di giugno. In questa sede vanno enunciate e, conseguentemente, definite, tutte le eventuali proposte di sostegno agli alunni con disabilità per l'anno scolastico successivo. È la sede, inoltre, nella quale, si definisce il PEI per tutti quegli alunni da poco certificati o che non hanno un PEI in vigore, se non uno parziale, ovvero un PEI che non è stato verificato e che contiene solo con le proposte e le eventuali indicazioni. PEI che viene chiamato PEI provvisorio. Sul PEI provvisorio, che meglio definiremo a seguire, sorgono i maggiori dubbi interpretativi specie da parte dei docenti, dei dirigenti scolastici, del referente per l'inclusione o della funzione strumentale che ha avuto, da parte del Collegio dei docenti, il compito di definire le strategie e di occuparsi dell'inclusione scolastica.

Cos'è il PEI provvisorio?

La classificazione del PEI come "PEI provvisorio" può essere considerata effettivamente una novità per la scuola Italia; lo è in termini di procedure ma anche a partire dai principi che ne costituiscono la base. Il [DPCM 185 del 2006](#) stabilisce e indica, chiaramente, che è compito di chi compila il PEI calcolare i bisogni di sostegno. Recita l'Art. 3 "Attivazione delle forme di integrazione e di sostegno" al comma 1 che "Alle attività di cui ai commi 1 e 3 del precedente articolo 2 fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da definire entro il 30 luglio per gli effetti previsti dalla legge 20 agosto 2001, n. 333". Lo stesso articolo, al comma 2, prevede che "I soggetti di cui [all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994](#), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno". Bisogni, risorse, numero di ore di sostegno che vanno indicati a partire dall'avvio dell'anno scolastico. Ma chi si occupa della procedura? [L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994](#) stabiliva che "Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12,

congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno". Il DL 96 del 2019 istituisce il nuovo gruppo di lavoro chiamato GLO "al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno". (Nuovo art. 15 c. 10 della L. 104/92).

La normativa richiamata

Nuovo "art. 15 della Legge 104 del 1992

Comma 10

Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.

Comma 11

All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

D.lgs n. 66/2017: articolo 7 Comma 2

Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona [...]; h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Cosa fa il GLO?

Il GLO ha, quindi, non solo il compito di approvare il PEI, come a volte si ritiene, ma anche di verificare il processo di inclusione, a partire ovviamente dal PEI stesso, e quantificare le ore di sostegno e le altre risorse. Ne consegue che un incontro finale del GLO è assolutamente indispensabile per tutti gli alunni con disabilità che hanno un PEI in vigore ma lo è anche per quelli che saranno a scuola l'anno successivo:

- per i primi il GLO è chiamato sia a verificare che a proporre le risorse;
- per i secondi, che non hanno ancora nessun PEI, solo a proporre le risorse.

Nel nuovo modello di PEI, ai sensi e per gli effetti del [Decreto interministeriale n. 153 del 1° agosto 2023](#), si trovano alla fine due sezioni, la n. 11 e la n. 12, destinate entrambe alle attività conclusive ma da usare in alternativa, o l'una o l'altra:

- la sezione n. 11, dal titolo "**Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari**" fa parte del modello completo del PEI, quello che è stato redatto all'inizio dell'anno e destinato a tutti gli alunni con disabilità in carico alla scuola. Questa sezione comprende sia la verifica del PEI che le indicazioni per l'anno successivo, compresa l'eventuale proposta sulle risorse;

- la sezione n. 12, dal titolo “**PEI redatto in via provvisoria per l’anno scolastico successivo**” si usa solo per gli alunni certificati successivamente. Non ci potrà ovviamente essere la verifica del PEI, che non esiste, ma solo le indicazioni per l’anno successivo e le proposte sulle ore di sostegno e le altre risorse.

Per chi è previsto il PEI provvisorio? Il richiamo normativo

- Per il PEI redatto in via provvisoria questa è la normativa di riferimento:

D.lgs n. 66/2017, art. 7 Comma 2

Il PEI [...]

- d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione.
- g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell’infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l’interlocazione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l’interlocazione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;
- h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

D.lgs n.66/2017, art. 10 Comma 1

- In attuazione di quanto previsto dall’articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell’autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, invia all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.

D.lgs n. 66/2017, art. 10 Comma 3

Il dirigente scolastico, in tempo utile per l’ordinato avvio dell’anno scolastico, trasmette sulla base dei PEI, di cui all’articolo 7, comma 2, la richiesta agli enti preposti all’assegnazione delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quello didattico

Decreto interministeriale, art. 16 – PEI redatto in via provvisoria per l’anno scolastico successivo

- Questa sezione del PEI, è molto simile a quella precedente, pur costituendo, in termini cronologici, il nucleo primigenio del PEI. Si tratta, infatti, della prima redazione del “Piano Educativo Individualizzato”, a seguito della presentazione, da parte della famiglia, della certificazione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica. Si potrebbe definire “PEI provvisorio per nuovi casi”, in quanto è riferito solo ai PEI elaborati per le nuove certificazioni e non per coloro che già sono in un percorso di supporto scolastico alla disabilità.

Per quali alunni il PEI provvisorio: riepilogo

Il PEI provvisorio è pertanto previsto:

- per gli **alunni di nuova certificazione**, riconosciuti formalmente come alunni con disabilità nel corso di questo anno scolastico ma per i quali non è stato redatto nessun PEI.
- per gli **alunni con disabilità di nuova iscrizione** comprendendo dunque coloro che si iscrivono per la prima volta in una scuola italiana (ad esempio bambini di tre anni iscritti alla scuola dell'Infanzia, alunni iscritti alla prima classe della Primaria senza aver frequentato prima l'Infanzia, alunni che provengono dall'estero, alunni che terminano un periodo di istruzione parentale...);

Gli altri alunni e la validità del PEI

Per tutti quelli alunni, invece, che frequentano le nostre scuole con certificazione e con relativo sostegno, esiste, invece, già un PEI approvato e in vigore che, a fine anno scolastico, a seguito di apposita convocazione del GLO, va verificato e approvato con l'indicazione delle risorse. Si deve completare, per tutti costoro, la sezione 11 del nuovo PEI con la denominazione **“Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari”**. Stesse procedure vanno osservate anche per gli alunni delle classi terminali che, naturalmente, cambieranno scuola l'anno successivo. Se hanno un PEI in vigore, lo stesso è sottoposto a verifica e vanno individuate e approvate le proposte relativamente alle risorse. Se trattasi di alunno con nuova certificazione si deve provvedere a redigere il PEI provvisorio.

Il PEI come documento di progettazione anche dell'alunno in transito verso nuova scuola

Il “PEI provvisorio” deve essere inteso e percepito come un “documento di progettazione” che fornisce indicazioni al fine di preparare la scuola ad accogliere in maniera adeguata il nuovo alunno. Il PEI provvisorio – come dispone il Decreto e come si legge “Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.lgs n. 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche” – “è redatto da un GLO, nominato seguendo le stesse procedure indicate per il PEI ordinario (all'articolo 3). Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il Dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO. Qualora si abbia la prospettiva di un anno nello stesso ordine di scuola (per esempio nella Scuola dell'Infanzia), il Dirigente scolastico – in base alle procedure previste dall'Istituto – provvederà ad assegnare la sezione di relativa frequenza e a nominare nel GLO i docenti della classe/sezione di destinazione”.

Quale scuola redige il PEI?

La redazione del PEI è sempre di pertinenza della scuola di destinazione, salvo il caso in cui il certificato di accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica sia presentato dalla famiglia nei mesi terminali dell'ultimo anno di ciascun segmento scolastico, e – di norma – dopo il 31 marzo. In tal caso, qualora l'assegnazione del docente di sostegno sia prevista per l'anno successivo, il GLO sarà costituito nella scuola ove il bambino o l'alunno è frequentante, avendo cura di coinvolgere nella riunione dello stesso GLO un docente della scuola di destinazione, nell'ambito della continuità verticale di cui all'art. 14, co. 1, lettera c) della Legge 104/92.

Garantire il diritto allo studio e la frequenza per l'anno scolastico successivo

Il PEI provvisorio fornisce interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio e la frequenza per l'anno scolastico seguente, inclusa la proposta di ore di sostegno didattico e di risorse da indirizzare agli interventi di assistenza, con modalità simili a ciò che viene ed è previsto per la Sezione 11.

Quando formulare il PEI Provvisorio?

Possiamo affermare, in conclusione, che il PEI provvisorio è da definire solamente nei seguenti casi:

1. iscrizione di alunno certificato con disabilità alla scuola dell'Infanzia;
2. iscrizione di alunno certificato con disabilità alla scuola Primaria che non abbia mai frequentato la scuola dell'Infanzia;

3. alunno non certificato con disabilità frequentante qualsiasi classe delle scuole di ogni grado nel momento in cui abbia ricevuto, dopo avere effettuata l'iscrizione a scuola o successivamente l'inizio dell'anno scolastico, per la prima volta la certificazione di alunno con disabilità.

Perciò, nel passaggio dal terzo anno della scuola secondaria di I grado al primo anno delle scuole secondarie di II grado, il PEI provvisorio si deve formulare unicamente se l'alunno, mai certificato prima, è stato in quel momento certificato per la sua prima volta dagli organi deputati a ciò secondo la normativa vigente.

[Il PEI Provvisorio in corso d'anno scolastico: in quali casistiche va completato e quali elementi deve contenere? - Orizzonte Scuola Notizie](#)

184/24 Percorsi abilitanti 30 CFU: via libera ai corsi anche per chi è già abilitato o specializzato. Possibilità di svolgerli online in modalità sincrona. Circolare MUR

di *Andrea Carlino*

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, in una circolare inviata agli atenei, precisa che, in occasione dell'imminente accreditamento dei percorsi, si intende autorizzato anche l'avvio dei percorsi per chi è già abilitato o specializzato. Il MUR ha precisato quanto segue alla luce della circolare del 6 novembre che non citava i percorsi tra quelli da attivare nell'anno accademico 2023-24

Dunque, via libera ai corsi (da 30 CFU) per coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione nonché per coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno. Tali percorsi, precisa il Ministero, sono esclusi dal livello sostenibili di attivazione dei percorsi.

Le università potranno avviarli secondo le modalità previste dall'articolo 2-ter comma 4, secondo periodo, decreto legislativo n.59 del 13 aprile 2017, cioè integralmente online in modalità sincrona.

[SCARICA CIRCOLARE](#)

Percorsi abilitanti da 30 CFU

Il numero massimo di crediti complessivamente riconoscibili è pari a 6 cfu per insegnamenti di area comune e disciplinari e di 2.5 cfu di Tirocinio (DPCM del 4 agosto 2023, Allegato B, lettera B) e a condizione che siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso (DPCM del 4 agosto 2023, Allegato A)

La valutazione finale del percorso prevede una prova scritta e una lezione simulata, volte ad accertare l'acquisizione di competenze professionali innovative, in particolare nell'ambito della progettazione didattica e dell'utilizzo di tecnologie digitali multimediali.

Una novità di rilievo è che questi percorsi, interamente online e senza tirocinio, **sono esclusi dal calcolo del livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale.** Ciò implica l'accessibilità illimitata a questi corsi.

Leggi anche

- **[Percorsi abilitanti, nuovo slittamento: alcune classi di concorso senza proposta formativa. Il Ministero riapre banca dati. Decreto non prima della fine di febbraio](#)**

[Percorsi abilitanti 30 CFU, via libera ai corsi anche per chi è già abilitato o specializzato. Possibilità di svolgerli online in modalità sincrona. Circolare MUR \[PDF\] - Orizzonte Scuola Notizie](#)

185/24 Abilitazione docenti 60 e 30 CFU: decreti per avvio corsi, quota di riserva tre anni di servizio, posti disponibili in corso di perfezionamento

di redazione

Percorsi abilitanti docenti: le Università sono in attesa dei decreti che permetteranno di pubblicare i bandi. Si tratta di passaggi importanti, poiché sull'accesso ai percorsi in caso di un numero di domande superiore al limite dei posti, non è stato detto ancora nulla. E per alcune classi di concorso sarà il primo problema da affrontare.

I percorsi universitari per conseguire l'abilitazione per le classi di concorso della scuola secondaria

Il nuovo sistema di formazione e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado è stato delineato dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, che ha modificato il D.lgs. 59/2017.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2023 del DPCM 4 agosto 2023, che delinea i vari percorsi previsti (alcuni saranno attivati nel 2023/24, altri nel 2024/25), sono trascorsi 4 mesi per l'organizzazione.

Probabilmente entro il mese di febbraio avremo finalmente le prime notizie sui corsi.

I corsi saranno attivati sulla base della [nota MUR del 6 novembre 2023](#)

Percorsi da attivare nell'anno accademico 2023/24

I percorsi da attivare saranno

- Percorso 60 CFU/CFA [I requisiti di accesso](#)
- Percorso 30 CFU/CFA per permettere la partecipazione al secondo concorso PNRR
- Percorso 30 CFU/CFA per docenti per docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti e docenti vincitori del concorso straordinario bis.

N.B. I percorsi da 30 CFU per docenti in possesso di abilitazione per altro grado o classe di concorso o specializzazione sostegno sono svincolati dal fabbisogno, per questo motivo non sono citati nella nota, neanche in riferimento alla data ultima di conclusione. [Il Ministero aveva già dato rassicurazione sulla loro attivazione](#)

e lo ha ribadito nella [nota del 5 febbraio 2024](#) inviata alle Università, alcune delle quali comunque non hanno ancora aggiornato le loro pagine dove compare la mancata organizzazione di questi corsi *“Si coglie l'occasione per informare che, con l'imminente accreditamento dei percorsi, si intende autorizzato anche l'avvio dei percorsi di cui all'art. 13 del D.P.C.M. per coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché per coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno, che conseguono l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA. Si precisa che tali percorsi sono esclusi dal livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale determinato ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.P.C.M. e che le Istituzioni possono avviarli secondo le modalità di cui all'art. 2-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.”*

Percorsi da attivare nell'anno accademico 2024/25

- Percorso da 60 CFU/CFA
- Percorso da 30 CFU per i vincitori del concorso che hanno avuto accesso al concorso con tre anni di servizio
- Percorso da 30 CFU per docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica

classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti e docenti del concorso straordinario bis

- Percorso da 30 CFU per i vincitori del concorso che hanno avuto accesso con i 30 CFU e devono completare i restanti 30 CFU
- Percorso da 36 CFU per coloro che accedono al concorso con laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022

Percorsi per tutte le classi di concorso?

Non mancano le problematiche. Da una prima analisi delle classi di concorso richieste dalle Università è facile intuire come, al di là del fabbisogno stimato dal Ministero, [sarà più agevole conseguire l'abilitazione per alcune classi di concorso perché sono tante le Università che propongono le stesse classi di concorso](#), mentre sarà più difficile per altre, in particolar modo per [gli ITP](#).

Proprio per alcune classi di concorso tra cui 6 per ITP, **il Ministero ha riaperto fino al 20 febbraio** la piattaforma per l'accreditamento dei percorsi, perché per alcune classi di concorso l'offerta formativa è pari a zero e invece quelle classi sono inserite nel fabbisogno stimato dal Ministero.

- A038 – TECNOL COSTR AERONAUTICHE
- A071 – SLOVENO, STORIA EDUC. CIVICA, GEOGRAFIA SCUOLA SEC. DI I GRADO SLOVENA O BILINGUE
- B008 – LAB PRODUZ INDUSTR ARTIG CERAMICA
- B009 – LAB SCIENZE E TECNOL AERONAUTICHE
- B010 – LAB SCIENZE E TECNOL COSTR AERON
- B014 – LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI
- B018 – LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA
- B019 – LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIERA

Riusciranno le Università a reperire le risorse per avviare, in così breve tempo, altri percorsi? A questo punto l'avvio potrebbe avvenire anche in una regione diversa rispetto a quella del fabbisogno.

In arrivo i Decreti per l'avvio dei corsi

Allo stesso tempo il Ministero comunica che **“Sono in corso di perfezionamento i**

- decreti di accreditamento dei percorsi di cui all'art. 4 del D.P.C.M
- i decreti attuativi del citato DPCM di individuazione della quota di riserva posti per i soggetti individuati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59
- decreti di autorizzazione dei posti disponibili allo svolgimento dei percorsi in parola. [ECCO LA NOTA](#)

Il Ministero non ha ancora indicato i tempi per la pubblicazione dei decreti.

I costi dei percorsi

Il percorso avrà un costo massimo di 2500 euro (60 CFU), massimo 2000 euro per i corsi da 30 CFU. La prova finale abilitante avrà un costo massimo di 150 euro.

Quali Università attiveranno i percorsi abilitanti

Queste le Università che sul loro sito hanno già aperto una pagina di riferimento per i **Percorsi abilitanti per la scuola secondaria da 60 CFU**.

ABRUZZO

Università degli Studi dell'Aquila – [La pagina](#) – [Le classi di concorso richieste](#) –

Università degli studi G. D'Annunzio Chieti -Pescara – [La pagina](#) – [Le classi di concorso richieste](#) –

Università degli Studi di Teramo – [La pagina](#) – [Le classi di concorso richieste](#) –

BASILICATA

Conservatorio di Potenza – [adesione al percorso](#) –

CALABRIA

Università della Calabria – [La pagina](#) –

Università Magna Grecia di Catanzaro –

Università Mediterranea di Reggio Calabria – [La pagina](#) –

CAMPANIA

Università Federico II Napoli – [La pagina](#) –

Università di Napoli L'Orientale – [La pagina](#) – [Ecco le classi di concorso richieste](#) –

Università Suor Orsola Benincasa – [La pagina](#) –

Università degli Studi di Salerno – [La pagina](#) – Lo svolgimento dei percorsi è previsto in sinergia con: l'[Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"](#), l'[Università degli Studi di Napoli "Parthenope"](#), l'Università degli Studi della Basilicata, il Conservatorio di Matera. [Ecco le classi di concorso](#) –

EMILIA ROMAGNA

Conservatorio di Musica Giovan Battista Martini Bologna – [La pagina](#) – La richiesta di accreditamento è stata fatta per la classe di concorso A030 (18 posti).

Università degli Studi di Bologna – [La pagina](#) – [elenco classi di concorso richieste](#) –

Università degli Studi di Ferrara – [La pagina](#) – [Le classi di concorso richieste](#) –

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – [La pagina](#) – [Le classi di concorso richieste](#) –

Università di Parma – le informazioni saranno pubblicate al link <https://elly2021.scuola.unipr.it/> – [Elenco classi di concorso richieste](#) –

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università degli Studi di Trieste – [La pagina](#) – [elenco classi di concorso richieste](#) –

Università degli Studi di Udine – [La pagina](#) – [elenco classi di concorso richieste](#) –

LAZIO

Università LUMSA – [La pagina](#) –

Università Europea di Roma – [La pagina](#) – È stato costituito un Teaching and Learning Center, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria, tra Università Europea di Roma (soggetto capofila), Universitas Mercatorum e Università Telematica San Raffaele.

Università degli Studi Roma Tre – [La pagina](#) – [Elenco classi di concorso richieste](#) –

Conservatorio di Musica "O.Respighi" di Latina – [La pagina](#) –

Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – [La pagina](#) – [Le classi di concorso richieste](#) –

Università La Sapienza – [La pagina](#) – [Elenco classi di concorso richieste](#) – [Tor Vergata](#) – La pagina –

Università degli studi della Tuscia – [La pagina](#) – [Classi di concorso richieste](#) –

Università degli Studi di Roma Foro Italico – [La pagina](#) – classi di concorso richieste A048 e A049

– [LinK Campus](#) – [Ecco le classi di concorso richieste](#) –

UniCamillus –

UniNT –

MOLISE

Università degli Studi del Molise – [La pagina](#) –

LIGURIA

Università degli Studi di Genova – [La pagina](#) – * rinvio

Conservatorio di Musica G. Puccini La Spezia – [La pagina](#) –

LOMBARDIA

Università degli Studi di Bergamo – [La pagina](#)–

Università degli Studi di Brescia – [La pagina](#) –

Conservatorio Luca Marenzio Brescia e sezione di Darfo – [La pagina](#) – [Le classi di concorso](#) –

Università degli studi di Milano – [La pagina](#) –

Università **Cattolica del Sacro Cuore Milano** – [La pagina](#) – [Università valuta anche lezioni nelle sedi di Brescia e Piacenza](#) –

Università degli Studi di **Milano Bicocca** – [La pagina](#) –

Conservatorio di **Como** – [La pagina](#) – Il Conservatorio [comunica](#) che il percorso non potrà essere erogato nel 2023/24.

Accademia di **Brera Milano** – [La pagina](#) –

Università di **Pavia** – [La pagina](#) – [Elenco classi di concorso richieste](#) –

MARCHE

Università di **Camerino** – [La pagina](#) – [Elenco classi di concorso richieste](#) –

Università di **Macerata** – [La pagina](#) – [Ecco le classi di concorso richieste](#) –

[Conservatorio Rossini di Pesaro](#) –

Università degli Studi di **Urbino** – [La pagina](#) – [Elenco classi di concorso richieste](#) –

Conservatorio di Musica Gioachino Rossini di Pesaro – [La pagina](#) –

PIEMONTE

Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi **Torino** – [La pagina](#) –

Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – [La pagina](#) –

Università degli Studi di **Torino** – [La pagina](#) – [Elenco classi di concorso richieste](#) –

Accademia Belle Arti Cuneo – [La pagina](#) –

PUGLIA

Università degli Studi di **Bari Aldo Moro** – [La pagina](#) – [Elenco classi di concorso richieste](#) –

Università degli Studi di **Foggia** – [La pagina](#) – [Le classi di concorso richieste](#) –

Università del Salento – [La pagina](#) – [Ecco le classi di concorso richieste](#) –

SARDEGNA

Università degli Studi di Sassari – [La pagina](#) – [Le classi di concorso richieste](#) –

Università degli Studi di Cagliari – [La pagina](#) –

SICILIA

Università degli Studi di **Catania** – [La pagina](#) – [Le classi di concorso richieste](#) –

Università degli Studi di Enna –

Università degli Studi di **Messina** – [Interpello docenti](#) –

Università degli Studi di **Palermo** – [La pagina](#) –

Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti Palermo – [La pagina dei corsi di abilitazione risulta in aggiornamento](#) –

Conservatorio di Musica Arcangelo Corelli Messina – [La pagina](#) –

TOSCANA

Università degli studi di **Firenze** – [La pagina](#) – [Ecco le classi di concorso richieste](#) –

Conservatorio di Musica Cherubini **Firenze** – [La pagina](#) –

Università di Pisa – [La pagina](#) – [Le classi di concorso richieste](#) –

Università di Siena – [La pagina](#) – [Elenco classi di concorso richieste](#) –

Università per Stranieri di Siena – [La pagina](#) – [Ecco le classi di concorso richieste](#) –

TRENTINO ALTO ADIGE

Università di Trento – [La pagina](#) – [Elenco classi di concorso richieste](#) –

Bolzano – [La pagina](#) –

UMBRIA

Università degli Studi di Perugia – [La pagina](#) – [Le classi di concorso richieste](#) –

VENETO

Conservatorio di Musica **Antonio Buzzolla** – **Adria (RO)** [La pagina](#) –

Università di **Verona** – [avviso](#) – [le classi di concorso](#) –

Università degli Studi di **Padova** – [La pagina](#) – [Le classi di concorso richieste](#) –

Università degli Studi di **Venezia** – [La pagina](#) – [Le classi di concorso richieste](#) –

Università telematiche

Università telematica **UniCusano** – [La pagina](#) – Classi di concorso richieste: A022, A028, A048, A027

Università telematica **eCampus** – [La pagina](#) – [Classi di concorso richieste](#) –

Università telematica **Giustino Fortunato** – [La pagina](#) – Le classi di concorso richieste A-12, A-18, A-28, A-45, A-46, A-48, A-49, A-60, AB24

Università [telematica Pegaso](#) – [La pagina](#) – È stato costituito il Centro Interuniversitario denominato “TEACHING, LEARNING AND INCLUSION” (C.I.TE.L.IN) che vede l’Università telematica Pegaso come capofila e come partner le seguenti Istituzioni:

- [Conservatorio di Statale di Musica Nicola Sala di Benevento](#) – classi di concorso A30, A53, A63, A64, AB56 Chitarra, AJ56 Pianoforte, AB55 Chitarra, AJ55 Pianoforte
- Rome University of fine Arts – RUFA
- Saint Louis College of Music
- [Conservatorio di Campobasso](#) – classi di concorso A30, A53, A63, A64, AB56 Chitarra, AJ56 Pianoforte, AB55 Chitarra, AJ55 Pianoforte –
- Accademia delle Belle Arti di Siracusa
- Accademia delle Belle Arti di Foggia

Università telematica [San Raffaele Roma](#) – È stato costituito un Centro Multidisciplinare, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria, tra l’Università Europea di Roma (soggetto capofila), Universitas Mercatorum e Università Telematica San Raffaele.

Università telematica **G. Marconi** – Le classi di concorso richieste A-12, A-22, A-18, A-19, A-26, A-27, A-41 Scienze e tecnologie informatiche

N.B. Queste sono solo alcune delle Università che erogheranno i corsi, ce ne saranno tante altre che non hanno ancora comunicato nulla in proposito.

Da notare anche che alcune pagine sono state pubblicate on line all’indomani della pubblicazione del DL 36/2022 ma non sono state ancora aggiornate con la pubblicazione del DPCM definitivo del 4 agosto 2023, in cui sono contenuti i requisiti di accesso ai percorsi nonché le modalità di accreditamento degli Atenei stessi o le modalità di riconoscimento di eventuali CFU pregressi della carriera universitaria.

Controllare titolo di accesso

Nel frattempo, però gli interessati, se non lo abbiano già fatto, possono controllare il titolo di accesso per stabilire se la laurea ha bisogno dell’integrazione di eventuali CFU per l’accesso alla classe di concorso richiesta.

È possibile farlo attraverso la [pagina dedicata del Ministero](#), consultando il DPR 19/2026 e DM 259/2017.

- [Percorsi abilitanti docenti, ecco il DPCM in Gazzetta Ufficiale: come funzioneranno, chi potrà accedere, la fase transitoria. Tutte le info \[scarica PDF\]](#)

[Abilitazione docenti 60 e 30 CFU: decreti per avvio corsi, quota di riserva tre anni di servizio, posti disponibili in corso di perfezionamento \[NOTA\] - Orizzonte Scuola Notizie](#)

186/24 Abilitazioni estere in attesa di riconoscimento, ANIEF: il docente ha diritto alla risposta entro 120 giorni dalla domanda

di redazione

Il diritto ad ottenere risposta entro i termini previsti dalla normativa (120gg dalla presentazione della domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione o specializzazione conseguito all’estero) viene nuovamente confermato dal TAR del Lazio su ricorso patrocinato dai legali Anief Simona Fabbrini, Salvatore Russo ed Ester Donatella Longo.

Il sindacato Anief, che da sempre si batte per tutelare i diritti dei tanti docenti abilitati all'estero e che dopo anni non hanno ancora ottenuto alcuna risposta da parte del competente Ministero, ricorda che il Tar del Lazio riconosce sull'argomento in capo al Ministero dell'Istruzione la "sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un'istanza di un privato e dalla scadenza del relativo termine" e specifica che "la pubblica amministrazione è rimasta inerte rispetto all'obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente" concordando con le tesi sostenute dai legali Anief e ritenendo che l'amministrazione resistente abbia senza dubbio "l'obbligo di adottare il provvedimento in oggetto e che, in difetto, deve provvedere un commissario ad acta".

Il ricorso, dunque, viene totalmente accolto e, per l'effetto, il Tribunale Amministrativo "ordina all'Amministrazione resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve".

"Sono anni che migliaia di docenti abilitati o specializzati in altri Paesi dell'Unione Europea attendono invano risposta da parte del Ministero – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – e il nostro sindacato si è sempre battuto in tutte le sedi opportune perché i loro diritti non fossero violati anche per quanto riguarda il loro diritto a ottenere supplenza dalle GPS senza penalizzazioni. Abbiamo conto che grazie anche alle nostre pressioni ora una Commissione ministeriale creata ad hoc sta lavorando celermente per evadere tutte le domande ancora insolute e auspichiamo che entro pochi mesi tutti i docenti ottengano risposta in modo da vedersi finalmente riconosciuto il titolo correttamente già conseguito all'estero".

[Abilitazioni estere in attesa di riconoscimento, Anief: il docente ha diritto alla risposta entro 120 giorni dalla domanda - Orizzonte Scuola Notizie](#)

187/24 Abilitazione conseguita all'estero: il riconoscimento di efficacia secondo la Direttiva n. 2005/36/CE

di *Laura Biarella*

Gli Stati membri dell'Unione Europea sono tenuti a riconoscere in maniera automatica i titoli di formazione relativi alla qualifica professionale di docente, previsti dalla direttiva n. 2005/36/CE e rilasciati in un diverso Stato membro, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non risultino inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno. Lo ha precisato il Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo, Sezione I, nella Sentenza del 16 gennaio 2024, n. 22.

Una laureata in matematica ha adito il TAR riferendo di essere stata ammessa con riserva, nelle more della conclusione del procedimento di riconoscimento, da parte del Ministero, del titolo abilitante conseguito in Bulgaria, al concorso secondaria 2018, di aver superato le prove previste per la selezione degli aspiranti, e di essere stata esclusa da tale concorso, in applicazione della nota MIUR n. 9014/2018 per mancanza dell'abilitazione all'insegnamento. La stessa, con separato ricorso, aveva impugnato la nota MIUR che nega il riconoscimento delle abilitazioni all'insegnamento conseguite in Bulgaria se prive dell'attestazione di un anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare durante i precedenti dieci anni.

Il Tar ha accolto il ricorso richiamando le motivazioni espresse dal Consiglio di Stato (sez. VII, sentenza n. 3343/22) che ha ritenuto in contrasto con l'ordinamento interno e comunitario (d.lgs. n. 206/2007 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali) i provvedimenti coi quali il MIUR ha negato il riconoscimento dei titoli e dell'abilitazione professionale all'insegnamento acquisiti in Bulgaria e ha escluso taluni ricorrenti dalle procedure concorsuali per l'assunzione nei ruoli del personale docente, per mancanza dell'abilitazione. È infatti consolidato il principio secondo cui "Gli Stati membri sono tenuti a riconoscere in maniera automatica i titoli di formazione relativi alla qualifica professionale di

docente, previsti dalla direttiva n. 2005/36/CE e rilasciati in un altro Stato membro, purché la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non risultino inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 661/21). Nel caso di specie, il Ministero, con la nota n. 9014/18, si era limitato a valorizzare una nota NACID (Autorità Bulgara competente in materia di titoli professionali per l’accesso all’insegnamento) sulla nozione di “attività regolamentata”, traendone argomento per interdire l’accesso in Italia alla professione di insegnante agli abilitati in Bulgaria che, nel corso dei precedenti dieci anni, non avessero esercitato a tempo pieno tale professione per un anno.

Ne consegue che la nota prot. n. 9014/2018 MIUR, che al parere del NACID si conforma, anziché disporre il confronto fra la qualificazione conseguita per l’esercizio della professione di insegnamento e quella richiesta dall’ordinamento interno, è, per derivazione, contraria ai principi di libera circolazione dei lavoratori nel territorio UE, alla direttiva CE 2005/36 e al d.lgs. n. 206/07 che l’ha recepita.

Il Tar ha quindi annullato il provvedimento di esclusione e la graduatoria per il conferimento degli incarichi di insegnamento nelle scuole della Regione Abruzzo della classe di concorso A028, nonché il decreto che ne ha disposto l’approvazione, perché non preceduti dalla verifica di corrispondenza del titolo abilitante conseguito in Bulgaria con lo standard formativo richiesto dall’ordinamento interno.

Permanendo spazi di valutazione del titolo abilitante conseguito dalla ricorrente in Bulgaria, riservati al Ministero resistente, il Tar ha precisato di non avere giurisdizione sulle domande di inserimento in graduatoria e di immissione in ruolo della ricorrente che presuppongono invece già esaurita detta attività.

[Abilitazione conseguita all'estero: il riconoscimento di efficacia secondo la Direttiva n. 2005/36/CE - Orizzonte Scuola Notizie](#)

188/24 Laureata in chimica può partecipare al concorso per la classe matematica e scienze? Ecco cosa è successo in tribunale

di *Laura Biarella*

Un laureato ha diritto a ottenere una risposta sull’istanza proposta sulla validità, o non validità, dei propri titoli di accesso a un concorso (nella specie laurea vecchio ordinamento in chimica, concorso matematica e scienze) nel termine generale previsto dalla l. n. 241/1990. Se questo risulta inutilmente decorso e l’Amministrazione non risulta avere adottato il provvedimento richiesto la stessa deve adottarlo e, in difetto, sarà un commissario ad acta a provvedere. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione III Bis, sentenza 30 gennaio, n. 1837).

La richiesta sulla validità della laurea ai fini del concorso

Una donna ha chiesto di accertare l’inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza inoltrata, di emissione di un provvedimento di conferma o meno della validità dei titoli dichiarati in sede di partecipazione al concorso ordinario per la classe A028. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito in una nota affermava infatti: “In riscontro alla richiesta in oggetto pervenuta a mezzo pec a questo USR il 19.05.2023 e registrata in pari data al prot. registro generale n. 26511, si osserva e comunica quanto segue. ... Quanto alla richiesta relativa alla validità della Laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche come titolo di accesso all’insegnamento A-28 Matematica e Scienze (menzionata nella comunicazione ma non allegata), si evidenzia che la stessa è titolo di accesso in base a quanto previsto dalla Tabella A del D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, nonché dalla Tabella A del D.M. 9 maggio 2017, n. 259. La predetta laurea è inoltre titolo di accesso alla procedura concorsuale in oggetto se posseduta unitamente ai 24 crediti formativi universitari o accademici acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie

didattiche come previsto dall'art. 3 del bando. Si comunica, inoltre, che non essendo intervenute rettifiche alla graduatoria della procedura ordinaria A028, approvata con DDG. n. 421 del 4.04.2023, la posizione dell'istante è la n. 89”.

Una risposta generica

La ricorrente ha rilevato che la risposta fornita dal Ministero è stata generica poiché nel riferimento alla “validità della laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche come titolo di accesso all’insegnamento A-28 Matematica e Scienze” non risulta specificato se tale tipologia sia relativa al vecchio o nuovo ordinamento e se si faccia riferimento a Laurea specialistica o a Laurea magistrale a ciclo unico.

La laurea in chimica

La stessa ha quindi precisato che la Laurea in chimica e tecnologia farmaceutica dalla stessa conseguita corrisponde alla Laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche vecchio ordinamento, rilevando che la tabella di valutazione dei titoli valida per l’accesso alle classi di concorso (D.M. 259/2017) e i criteri di comparazione delle Lauree (Decreto Interministeriale 9 luglio 2009) stabiliscono che ai fini dell’accesso e della partecipazione ai pubblici concorsi i laureati in chimica e tecnologia farmaceutica corrispondono alla classe di Laurea 14/S farmacia e farmacia industriale. Ai sensi del D.M. 259/2017 la classe di concorso della ricorrente (A028) risulta accessibile solo con la Laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche vecchio ordinamento. Nella tabella di riferimento, la parentesi posta accanto alla Laurea in scienze della produzione animale non consentirebbe di comprendere se la nota inserita fra parentesi sia riferita anche alla Laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche.

Oggetto del giudizio è la mancata risposta dell’amministrazione

L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla mancata risposta, nei sensi sopra specificati, all’istanza proposta da parte ricorrente al fine di ottenere una espressa pronuncia amministrativa sulla validità, o non validità, dei propri titoli di accesso al concorso de quo come presentati nella relativa domanda.

L’obbligo di provvedere dell’amministrazione

Elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e dalla scadenza del relativo termine. Nel caso di specie, tali presupposti, secondo il Tar, sono integrati se si considera che il termine generale previsto dalla l. n. 241/1990 risulta inutilmente decorso e l’Amministrazione non risulta avere adottato il provvedimento richiesto.

L’obbligo di provvedere anche tramite Commissario

Il Tar ha quindi ritenuto che l’Amministrazione abbia l’obbligo di adottare il provvedimento richiesto e che, in difetto, deve provvedere un commissario ad acta. Quest’ultimo è stato nominato nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente che, senza facoltà di delega e senza compenso, dovrà provvedere entro 60 giorni dalla scadenza del termine attribuito all’Amministrazione.

[**Laureata in chimica può partecipare al concorso per la classe matematica e scienze? Ecco cosa è successo in tribunale - Orizzonte Scuola Notizie**](#)

189/24 Discipline STEM: le metodologie per insegnarle in maniera efficace. Linee guida Ministero per asili, infanzia, primaria e secondaria

di redazione

Dal 4 all’11 febbraio la prima Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), istituita dalla legge 24 novembre, n. 187. La Settimana è volta a promuovere l’orientamento, l’apprendimento, la formazione e l’acquisizione di competenze nell’ambito di tali discipline.

A ottobre sono state emanate le linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito. A partire dall'anno scolastico 2023-24 le scuole dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione statali e paritarie aggiornano il PTOF e il curricolo di istituto prevedendo, sulla base delle Linee guida, azioni dedicate a rafforzare lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche, digitali e di innovazione legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM.

I servizi educativi inseriscono nella programmazione educativa azioni ed attività connesse a supportare un primo approccio matematico, scientifico e tecnologico ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale.

Le Linee guida attuano la riforma inserita nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell'investimento

["Nuove competenze e nuovi linguaggi"](#), con la finalità di *"sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in tutti i cicli scolastici, dall'asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado, con l'obiettivo di incentivare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare per le donne"*.

Metodologie per insegnare efficacemente le STEM

Nelle Linee guida una sezione viene dedicata alle metodologie per un insegnamento efficace delle materie STEM. Si citano:

- **Laboratorialità e learning by doing**
- **Problem solving e metodo induttivo**
- **Attivazione dell'intelligenza sintetica e creativa**
- **Organizzazione di gruppi di lavoro per l'apprendimento cooperativo**
- **Promozione del pensiero critico nella società digitale**
- **Adozione di metodologie didattiche innovative**

Integrare queste e altre metodologie può consentire agli studenti di affrontare sfide in modo innovativo e sviluppare una comprensione più approfondita dei concetti.

- [Linee guida STEM](#)

[Discipline STEM, le metodologie per insegnarle in maniera efficace. Linee guida Ministero per asili, infanzia, primaria e secondaria - Orizzonte Scuola Notizie](#)

190/24 Codice di comportamento: i docenti devono astenersi da commenti che nuocciano all'immagine della scuola

di redazione

Il DPR n.81/2023, Codice del comportamento dei dipendenti pubblici, ha introdotto nuove misure e la social media policy, che è finalizzata all'individuazione delle condotte che possono danneggiare la reputazione della Pubblica Amministrazione.

Sul sito dell'[USR Lazio](#) un documento riassuntivo con le principali nuove disposizioni introdotte dal DPR del 13 giugno 2023:

1. L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di volgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è di norma evitato per

attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.

3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.

4. Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti all'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.

5. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione.

6. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.

7. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.

8. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

9. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una "social media policy" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.

10. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.

▪ [Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione: obblighi e diritti \[PDF\]](#)
[Codice di comportamento: i docenti devono astenersi da commenti che nuocciono all'immagine della scuola - Orizzonte Scuola Notizie](#)

191/24 Insegnante separa alunni durante una lite per la loro incolumità: i genitori la denunciano e processo arriva in Cassazione. Ecco cosa hanno detto i giudici

di *Laura Biarella*

La Cassazione (sentenza n. 48744 del 6 dicembre 2023) ha ritenuto insussistente il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina nell'intervento di forza, mai trasmodato in volontarie percosse, tenuto dalla docente per separare gli alunni in lite a tutela della loro stessa incolumità, in adempimento degli obblighi di garanzia correlati all'esercizio della funzione educativa.

Quando sussiste il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Nel reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, l'abuso della finalità disciplinare presuppone l'insorgenza, al momento del fatto, dell'occasione di correggere o di punire, ossia che il soggetto passivo abbia tenuto una condotta da cui possa derivare una reazione di indole disciplinare,

non potendo tale finalità desumersi dalla sola esistenza del rapporto esistente tra l'agente e la persona offesa.

La ricostruzione dei fatti

Circa le ragioni dell'affermazione della responsabilità sull'unica condotta riguardante un solo episodio ai danni di un bambino non identificato, qualificata ai sensi dell'articolo 571 c.p. (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina), secondo un accertamento da parte del Tribunale per il quale, dopo un rimprovero, il bambino era preso per un braccio e trascinato fuori dall'aula presso un corridoio, a tale ricostruzione il giudice di appello aggiunge la considerazione secondo la quale l'intervento della maestra si era reso necessario per sedare una lite intercorsa fra diversi alunni, lite nel corso della quale i protagonisti parevano piuttosto agitati, collocandosi in un più ampio contesto di episodi riferito alla stessa maestra di sopravvalutazione della violenza utilizzata dalla predetta da parte del Tribunale.

La conferma del reato da parte del giudice di appello

Con riguardo a tale episodio la Corte d'Appello ha ritenuto sussistente una violenza significativa tale da rientrare nella ipotesi di cui all'art. 571 c.p. sul rilievo che "l'intervento della maestra doveva dirsi legittimo, rientrando tra i compiti istituzionali dell'insegnante anche quello di evitare che i minori, nel corso dei litigi e giochi, passino alle vie di fatto, mettendo a rischio la loro incolumità fisica. Deve ritenersi che, in questi frangenti, tanto più laddove il livello di tensione sia salito oltre il livello di rischio, una qualche forma di coazione fisica può dirsi consentita dall'ordinamento, nella misura in cui tale forza sia finalizzata a neutralizzare una situazione di pericolo e nei limiti strettamente necessari allo scopo". Tuttavia, rileva la sentenza che "la forza concretamente esercitata dalla maestra abbia travalicato i limiti della stretta necessità" esponendo il minore quantomeno al rischio di ferirsi.

Per la Cassazione non c'è abuso

Secondo la Cassazione la ricostruzione del fatto operata dalla Corte di merito, insieme alla valutazione della necessità dell'applicazione di forza fisica per allontanare i piccoli dai pericoli conseguenti al litigio nel quale erano coinvolti, designa l'estraneità del fatto alla fattispecie tipica di cui all'articolo 571 c.p. La forza esercitata, mai trasmodata in percosse, è riconducibile, al più, a una natura colposa, incompatibile con la connotazione solo dolosa del delitto in esame.

Il fine di disciplinare

La Cassazione ha osservato che il delitto di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina punisce l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e non le condotte volte ad adempiere gli obblighi di garanzia nei confronti dei soggetti affidati in occasione della funzione educativa, non potendosi il fine disciplinare, e quindi il suo abuso, desumersi dalla sola esistenza del rapporto disciplinare intercorrente tra l'agente e la persona offesa. Perché possa ammettersi il fine disciplinare occorre che, nel momento del fatto, fosse sorta l'occasione di correggere o di punire, che cioè il soggetto passivo avesse compiuto qualche trascorso richiamante una reazione disciplinare, dovendosi diversamente escludere a priori il predetto fine.

Nel caso di specie è l'insindacabile ricostruzione in fatto a escludere il fine disciplinare, e quindi il suo abuso, in presenza di un intervento di forza della maestra necessitato dagli eventi, finalizzato a salvaguardare i piccoli dai pericoli della loro agitazione. Mancando l'elemento oggettivo del reato, ne è conseguita l'insussistenza del fatto e l'assoluzione dell'insegnante.

[Insegnante separa alunni durante una lite per la loro incolumità, i genitori la denunciano e processo arriva in Cassazione. Ecco cosa hanno detto i giudici - Orizzonte Scuola Notizie](#)

192/24 Studente con patologia neuropsichica, potenziale pericolo per sé e altri alunni: Tribunale aumenta ore di sostegno

di *Laura Biarella*

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione IV, Sentenza I° febbraio 2024, n. 835) ha riconosciuto il diritto di un alunno minorennemente diversamente abile a essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell'orario scolastico. La madre aveva rilevato che l'intervento di un insegnante di sostegno durante tutte le ore scolastiche assicura all'alunno il diritto all'istruzione e all'educazione costituzionalmente garantiti, e previene pure situazioni di pericolo per il medesimo e per gli altri alunni, in considerazione della patologia afferente alla sfera neuropsichica.

Il ricorso contro l'assegnazione di 25 ore di sostegno

La madre di un alunno ha adito il Tar dolendosi che l'Istituto scolastico frequentato dal figlio minore diversamente abile, nonostante la sussistenza della grave patologia, a fronte di un orario di frequenza pari a 40 ore settimanali, aveva riconosciuto un sostegno di 25 ore. Per la stessa tale numero di ore di sostegno è da ritenersi inadeguato, non solo rispetto all'orario effettivo di frequenza, ma soprattutto rispetto alla gravità della patologia di cui è affetto il piccolo, che necessita di metodi e strumenti differenziati e diversificati con l'intervento di un insegnante di sostegno che lo accompagni durante tutte le ore scolastiche onde non soltanto assicurare all'alunno per cui è causa il diritto all'istruzione e all'educazione costituzionalmente garantiti, ma anche prevenire situazioni di pericolo per il medesimo e per gli altri alunni, in considerazione della patologia afferente la sfera neuropsichica del primo. La stessa ha quindi lamentato che il numero di ore di sostegno assegnate col provvedimento del dirigente scolastico è da ritenersi inadeguato, non solo rispetto all'orario effettivo di frequenza (40 ore settimanali), ma soprattutto rispetto alla gravità della patologia da cui è affetto il minore.

La certificazione

Il verbale della Commissione medico – legale dell'INPS territorialmente competente:

- ha attestato che l'alunno è invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, attribuendogli l'indennità di frequenza;
- ha formulato la diagnosi di “disturbo del neurosviluppo in trattamento riabilitativo”;
- ha rilevato gravi disabilità “intellettiva, mentale, neurologiche”.

40 ore settimanali di sostegno

Secondo il Tar l'impugnata nota del dirigente scolastico, con cui veniva comunicata l'assegnazione di n. 25 ore di sostegno scolastico specializzato in favore del minore, a fronte della non contestata frequenza di 40 ore settimanali, confligge con la gravità della patologia di cui soffre il minore. Per l'effetto, l'Istituto scolastico dovrà provvedere ad assegnare, al minore, per il corrente anno scolastico, un insegnante di sostegno per 40 ore settimanali, adeguato a fronteggiare le necessità di sostegno scolastico richiesto dalla grave disabilità, intellettiva, mentale e neurologica, accertata dal verbale della Commissione medico legale, nonché a redigere per il l'alunno minore il Piano Educativo Individuale (PEI) per il corrente anno scolastico conformemente ai principi enunciati.

[**Studente con patologia neuropsichica, potenziale pericolo per sé e altri alunni: Tribunale aumenta ore di sostegno - Orizzonte Scuola Notizie**](#)

193/24 Vantaggi della musica d'insieme per gli studenti: un esempio di regolamento per il comodato d'uso degli strumenti

di Antonio Fundarò

Saper suonare uno strumento è già di per sé un evento abbastanza speciale per gli alunni che nei due gradi in cui ciò è previsto, la secondaria di I e la secondaria di II grado, ma inserirlo nel contesto di un ensemble serve ancora di più ad amplificarlo. Far parte di un ensemble è molto più che semplicemente riunirsi con altri musicisti e suonare un pezzo ben esercitato. Ecco perché la musica d'insieme ha una sua particolare peculiarità e organizzare spazi ed esecuzioni in maniera appropriata deve essere missione fondamentale per ciascun istituto che abbia scelto e abbia questo indirizzo.

I vantaggi della musica d'insieme: una fortuna vivere un ensemble musicale

Quando parliamo di musica d'insieme parliamo parallelamente dei tanti vantaggi chiave che scaturiscono, nei nostri alunni, che sono coinvolti in un ensemble musicale. Si legge in "Imparare Attraverso La Musica" che la musica d'insieme, di fatto, serve a:

- **Affinare il senso della disciplina e le capacità organizzative.** Serve, potremmo affermare, a ritrovare, meglio, a creare un equilibrio tra prove individuali (quelle che interessano i nostri alunni nel corso di alcuni pomeriggi) ed esibizioni in ensemble con gli altri aspetti della vita scolastica e personale di uno studente, Cosa che, con i ritmi orari, diventa, in moltissimi casi, davvero un'impresa di per sé. Per avere successo con sé, per acquisire competenze per la vita, gli studenti dovranno affinare il proprio senso di disciplina e auto-organizzazione per gestire più adeguatamente il carico di lavoro. Queste abilità, queste competenze diventano molto proficue per loro nella scuola, nella professione e nella vita, dove possono essere applicate in tanti modi.
- **Imparare ad essere in sintonia con gli altri.** Gli studenti delle nostre scuole secondarie di I grado e dei nostri licei musicali che fanno parte di un ensemble, che sperimentano fattivamente la musica d'insieme, imparano a vedere oltre se stessi e sviluppano la consapevolezza di ciò che accade intorno a loro. Le loro capacità di comunicazione non verbale vengono affinate proprio nella fase durante la quale si sintonizzano con il resto del gruppo, interpretando le loro parti, di conseguenza, pur mantenendo l'attenzione sul direttore d'orchestra che conclude tutto e tutti. Diventare un giocatore di squadra è qualcosa che imparerà in gruppo – un'abilità importante che può essere un loro vantaggio in ogni aspetto della vita.
- **Sviluppare la fiducia in se stessi.** Suonare in un contesto di gruppo aiuta a migliorare la fiducia in se stessi. Agli studenti viene data la possibilità di suonare come parte di un tutto più grande di loro singolarmente. La fiducia migliora con la cognizione che stanno contribuendo a far crescere qualcosa di più grande e che sono stati selezionati volutamente per far parte di quel gruppo grazie al loro talento speciale nel suonare uno strumento.
- **Applicare la tecnica appresa per lo strumento singolo.** Prima di unirsi a un insieme, gli studenti devono aver trascorso decine e decine di ore a mettere in pratica le proprie abilità servendosi di lezioni individuali. Gli esercizi potrebbero sembrare noiosi o sottovalutati presi singolarmente, ma gli studenti imparano e ne apprezzano l'applicazione in un contesto di gruppo. Far parte di un ensemble consente agli studenti di capire perché perfezionare la propria parte è importante nel quadro più ampio delle cose – una caratteristica che inevitabilmente entra in gioco nella loro vita professionale in seguito.
- **Migliorare il benessere socio-emotivo.** Far parte di un insieme implica il vantaggio di sviluppare un senso profondo di appartenenza. Per suonare bene, ogni membro dell'insieme deve legarsi al resto del gruppo per giungere ad uno scopo comune: è necessario realizzare i propri brani musicali al meglio delle proprie capacità.

“Insieme” per imparare attraverso la musica

Che il nostro alunno sia un clavicembalista di livello intermedio o avanzato, o un pianista, far parte di un ensemble, in maniera congiunta ad un percorso di crescita di “musica d’insieme” sarà sicuramente un vantaggio per lui. Fantastico crescere in delle scuole nelle quali si edifica la persona e il cittadino nella sua complessità e totalità.

Il Regolamento LMI, Indicazioni Per Gli Studenti del Liceo Statale “Walter Gropius”

In allegato il “Regolamento LMI, Indicazioni per gli studenti” del Liceo Statale “Walter Gropius” di Potenza (PZ) presieduto dal dirigente scolastico Prof. Prospero Armentano.

- [Regolamento-comodato-strumenti-musicali](#)

[**Vantaggi della musica d’insieme per gli studenti: un esempio di regolamento per il comodato d’uso degli strumenti - Orizzonte Scuola Notizie**](#)

194/24 Illegittime le trascrizioni dei figli di coppie di donne, ora la parola al legislatore

Accolto il ricorso della procura contro i decreti del Tribunale di Milano che a giugno scorso aveva aperto alla trascrizione. Per la Corte d’appello la sola madre è quella biologica di Patrizia Maciocchi

Solo la madre biologica può essere riconosciuta come madre. È questa la conclusione raggiunta dalla Corte d’appello di Milano che ha accolto l’appello della procura, guidata da Marcello Viola, e ha dichiarato “ammissibile il reclamo” che riguarda le trascrizioni di figli di tre coppie con due madri.

I decreti del tribunale

Il caso delle trascrizioni dei riconoscimenti dei figli delle coppie omogenitoriali era tornato davanti ai giudici di Milano, per le udienze in appello, il 23 gennaio, dopo il ricorso della Procura milanese contro i decreti del Tribunale che, il 23 giugno scorso, hanno di fatto ritenuto valide le trascrizioni relative ai bimbi di tre coppie di donne, nati con procreazione assistita effettuata all’estero. Nel caso di una coppia composta da due uomini il tribunale di Milano aveva annullato la trascrizione dell’atto di nascita del genitore di intenzione del bambino nato con la maternità surrogata, perché avvenuta in violazione della normativa vigente. Diversa era stata la decisione nel caso di una coppia composta da due donne. In tal caso, per i giudici meneghini, i riconoscimenti all’anagrafe dei figli nati con procreazione assistita, devono restare validi, e non possono essere cancellati dai giudici, ma semmai tramite una procedura riservata a pochi soggetti legittimati, tra i quali non ci sono i pm.

L’assenza di una norma sul riconoscimento

Una tesi che la Corte d’Appello di Milano smonta con tre decreti. «Nel nostro ordinamento - scrivono i giudici territoriali - non esiste una norma che preveda la possibilità per il genitore d’intenzione di far annotare nell’atto di nascita il riconoscimento del minore nato in Italia» con fecondazione assistita all’estero e non è «ammessa la formazione di un atto di nascita indicante quali genitori due persone dello stesso sesso». La Corte d’Appello, accogliendo il ricorso dei pm, ordina «all’ufficiale di Stato civile» la rettifica degli atti di nascita dei figli di tre coppie di donne, che avevano iscritto la «doppia maternità dei bambini», ossia i nomi di entrambe le donne. A sostegno della propria decisione i giudici di secondo grado, in 15 pagine di provvedimento, citano la giurisprudenza della Cassazione, ma anche della Corte Costituzionale.

Il legislatore

Ad avviso della Corte d’Appello, a questo punto, la palla dovrebbe passare al legislatore. «La corte riconosce che la materia di cui si tratta richiede l’intervento del Legislatore, unico soggetto capace di operare un articolato disegno normativo idoneo a declinare in modo corretto i diritti dei soggetti coinvolti nella vicenda procreativa umana medicalmente assistita, realizzando il bilanciamento

di diritti di rango costituzionale che non devono venire a trovarsi in conflitto tra loro, ivi inclusi quelli del nascituro, soggetto capace di diritti, nel suo essere e nel suo divenire».

L'ipotesi separazione della coppia omosessuale

Dalla Corte territoriale anche l'avvertenza al legislatore di tenere conto che anche le coppie omosessuali si dividono. Se, infatti, percorrerà la strada del riconoscimento giuridico anche dei genitori non biologici dei figli delle coppie omogenitoriali, il legislatore dovrà valutare «se attribuire carattere di irrevocabilità alla scelta genitoriale della coppia omosessuale, poiché è di immediata evidenza che essa non può restare travolta dalla sopraggiunta fine della relazione affettiva tra i partner». I giudici scrivono che «nel recente passato» hanno dovuto anche decidere su ricorsi «diretti ad ottenere la cancellazione della genitorialità (sociale)» quando le coppie omogenitoriali si sono divise. Gli interessi dei minori nelle coppie omosessuali, spiegano ancora i giudici in più passaggi, potranno trovare un effettivo riconoscimento, comunque, «solo all'interno di un percorso legislativo». Si parla, infatti, di «inderogabile competenza del Legislatore». Al momento, stando all'ordinamento italiano e alla giurisprudenza citata, l'unica strada per il genitore “intenzionale”, ossia non biologico, è quella della “adozione in casi particolari”. Una soluzione che «rende coerente il vissuto reale - scrive la Corte - con la forma giuridica che la descrive».

I due padri

Il Tribunale di Milano, che a giugno aveva detto sì alla trascrizione della madre di intenzione nel caso di una coppia composta da due donne e no al riconoscimento del padre di intenzione, nell'ipotesi di una coppia di uomini, si era mosso sulla scia della Cassazione (sentenza 38162/2022) annullando l'atto di nascita formato all'estero del minore nato con la gestazione per altri che conteneva l'indicazione dei due padri, biologico e intenzionale. Al pari della Suprema corte, anche i giudici milanesi avevano affermato - in una nota con la doppia firma del presidente facente funzione Fabio Roia e del presidente dell'ottava sezione civile Giovanni Battista Rollero - che la tutela del minore nato da maternità surrogata può oggi essere riconosciuta grazie all'adozione in casi particolari. Un istituto “rafforzato”, dalla sentenza della Consulta 79/2022 che ha cancellato la norma che impediva al minore di acquisire i rapporti di parentela dell'adottante. L'annullamento era una scelta obbligata perché l'indicazione del genitore di intenzione era avvenuta malgrado le norme interne vietino il ricorso al cosiddetto utero in affitto. La strada, indicata già dalla Cassazione, e sulla quale si è mossa anche la Cedu è sempre quella della stepchild adoption. Strumento che tutela il diritto del minore al pieno riconoscimento del ruolo svolto dal genitore di intenzione «non solo nel progetto procreativo ma altresì nel successivo progetto volto alla sua crescita, educazione e istruzione». Garantito anche il riconoscimento dello status di figlio «e dei relativi diritti e al genitore di intenzione pienezza della titolarità e dell'esercizio della responsabilità genitoriale».

Le due madri

Diversa era stata la sorte delle madri. Il Tribunale aveva infatti, considerato inammissibili le tre impugnazioni della Procura relative a tre coppie di donne che avevano fatto ricorso, all'estero, alla procreazione materialmente assistita. Il Collegio aveva considerato «inammissibile il procedimento di rettificazione degli atti dello Stato civile, utilizzato dalla Procura della Repubblica per chiedere l'annullamento della trascrizione dell'atto di riconoscimento del figlio, già riconosciuto dalla madre biologica, da parte della madre intenzionale». Una scelta fatta in considerazione della natura dell'atto di riconoscimento e dei suoi effetti. Nessun colpo di spugna era possibile, ma si rendeva «necessaria l'instaurazione di una vera e propria azione volta alla rimozione dello stato di figlio». Il Tribunale aveva affermato che l'ufficiale dello Stato civile può non accettare una dichiarazione di riconoscimento del figlio, ma se la consente - «per compiacenza, per errore o in violazione della legge - e viene annotata nell'atto di nascita del minore, il riconoscimento non può essere contestato». Esclusa la rettificazione, ad avviso dei giudici di primo grado, andava dunque garantita la tutela che il nostro ordinamento prevede per la rimozione dello status di figlio: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, disconoscimento di paternità, contestazione di stato. Un procedimento con le garanzie tipiche del contenzioso di cognizione. Compresa la nomina di un

curatore speciale del minore a sua tutela. Su questi ultimi tre casi il pm Rossana Guareschi, con la supervisione dell'aggiunto Letizia Mannella e del procuratore Marcello Viola, ha formulato reclamo in appello, insistendo affinché i giudici rettificassero quegli atti di riconoscimento dei minori, nelle parti in cui, oltre alla madre biologica, si indica anche quella "intenzionale".

La Consulta

A supporto dell'appello la procura ha citato la giurisprudenza della Corte costituzionale in particolare la sentenza del 2019, con la quale il giudice delle leggi «ha riaffermato il principio secondo cui "allo stato" nel nostro ordinamento è «escluso che genitori di un figlio possano essere due persone dello stesso sesso». A fianco della Procura si è schierato, anche in appello, il ministero dell'Interno che ha chiesto l'accoglimento dei reclami. Oggi la decisione della Corte d'Appello milanese che ha accolto il ricorso della Procura e dichiarato illegittime le trascrizioni dei figli con due madri.

Il legale della coppia

Per Michele Giarratano, legale di una coppia di madri la decisione della Corte d'Appello è doppiamente miope, «in diritto perché non conferma la corretta ricostruzione giuridica di primo grado del Tribunale di Milano» e poi «anche rispetto all'interesse del minore che di fatto si vede cancellata con questa decisione una delle sue due madri, che lo ha voluto fortemente e che si prende cura di lui fin dal primo istante». Il legale ha chiarito che ora si dovrà valutare se ricorrere in Cassazione contro il provvedimento.

[**Illegittime le trascrizioni dei figli di coppie di donne, ora la parola al legislatore - Il Sole 24 ORE**](#)

195/24 Necessario il certificato medico per lavarsi i denti a scuola. Genitori infuriati, ma la preside precisa: "Seguiamo le indicazioni del Ministero della Salute"

di *Andrea Carlino*

Sembra paradossale, ma è ciò che accade in una scuola elementare in provincia di Genova. Qui, agli alunni è permesso lavarsi i denti solo dietro presentazione di un certificato medico.

Come segnala *Quotidiano Nazionale*, un'iniziativa che ha sollevato perplessità tra i genitori della primaria, soprattutto per coloro i cui figli portano un apparecchio ortodontico. Una madre esprime disappunto: "Non è chiaro il motivo di questa richiesta. Forse è un problema legato alla gestione dei bagni o alla pulizia dei lavandini, ma qualunque sia la ragione, è inaccettabile".

Dalla scuola arriva una risposta chiara: **la richiesta non deriva da questioni organizzative, ma si allinea alle linee guida del ministero della Salute del 2013** per la promozione della salute orale in età evolutiva. Tali linee guida suggeriscono l'uso di un dentifricio con almeno 1000 ppm di fluoro dopo i 6 anni. La scuola richiede quindi un "filtro di comunicazione" con le famiglie.

Il caso di Genova non è un'eccezione. Segnalazioni simili sono giunte da tutta Italia, evidenziando spesso una carenza di personale per la vigilanza e il mantenimento delle condizioni igieniche. Ad esempio, a Milano nel 2022, fu negato a una studentessa il permesso di lavarsi i denti nonostante la richiesta di uno specialista, per un presunto squilibrio tra il personale disponibile e il numero di bambini. Già nel 2012, a Bologna, alcune mamme si erano rivolte all'Associazione medici dentisti e alla Ausl per chiarimenti, ricevendo come risposta che la pratica è a discrezione delle singole scuole. Il dibattito è aperto: tra necessità di regole chiare e l'importanza di garantire una corretta igiene orale ai più piccoli, le scuole si trovano a dover bilanciare diverse esigenze in un contesto sempre più complesso.

[**Necessario il certificato medico per lavarsi i denti a scuola. Genitori infuriati, ma la preside precisa: "Seguiamo le indicazioni del Ministero della Salute" - Orizzonte Scuola Notizie**](#)

196/24 Oltre 700 milioni per le scuole paritarie. Valditara: “Tutte le realtà educative del sistema pubblico devono essere valorizzate”

di redazione

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato i due decreti che prevedono, complessivamente, uno stanziamento di oltre 700 milioni di euro a favore delle scuole paritarie per l’anno scolastico 2023/2024.

In particolare, 113 milioni e 400mila euro saranno destinati all’accoglienza degli alunni diversamente abili mentre 90 milioni contribuiranno al funzionamento delle scuole dell’infanzia. Le risorse finanziarie sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali, che provvedono ad assegnarle agli istituti paritari di ciascuna regione sulla base di specifici criteri, indicati nei decreti.

*“Il nostro obiettivo – ha dichiarato il Ministro **Giuseppe Valditara** – è valorizzare tutte le realtà educative che fanno parte del nostro sistema pubblico di istruzione, con particolare attenzione in questo caso all’infanzia e agli alunni diversamente abili. A ogni studente deve essere garantita l’opportunità di costruire il proprio futuro”.*

[Oltre 700 milioni per le scuole paritarie. Valditara: "Tutte le realtà educative del sistema pubblico devono essere valorizzate" - Orizzonte Scuola Notizie](#)

197/24 La valutazione dei servizi prestati nelle scuole paritarie. Ricognizione normativa ed orientamenti giurisprudenziali

30/01/2024 *Il Dott. Pietro Netti, nel suo contributo odierno, prende in esame un argomento interessante e di cui c’è necessità di approfondimento e cioè: “La valutazione dei servizi prestati nelle scuole paritarie. Ricognizione normativa ed orientamenti giurisprudenziali”.*

La legge 10 marzo 2000, n. 62 “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione*” ha stabilito che gli istituti scolastici non statali contemplati dall’ordinamento sono ridotti a soli due tipi: scuole paritarie e scuole non paritarie.

Le scuole non paritarie sono sempre di natura privata e nonostante la frequenza regolare di una scuola non paritaria costituisca il compimento dell’obbligo di istruzione per gli alunni, tali istituti non possono rilasciare titoli di studio con valore legale, né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale, pertanto gli studenti devono sostenere un esame di idoneità al termine di ogni percorso scolastico o nel caso in cui desiderino trasferirsi in una scuola statale o paritaria.

Nel corso della trattazione il Dott. Netti parla anche di: “Valutazione dei servizi prestati ai fini delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)”.

In merito alle scuole paritarie il punteggio è equiparato a quello svolto nelle scuole statali nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

La valutazione dei servizi prestati nelle scuole paritarie. Ricognizione normativa ed orientamenti giurisprudenziali

Dott. Pietro Netti

La legge 10 marzo 2000, n. 62 inerente le *Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione* ha stabilito, nell’articolo 1, comma 7, che, trascorsi tre anni dalla sua entrata in vigore, le diverse tipologie di istituti scolastici non statali contemplate dall’ordinamento in vigore in quel periodo (autorizzate, legalmente riconosciute, parificate, pareggiate, etc...) sarebbero state ridotte a soli due tipi: scuole paritarie e scuole non paritarie.

Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e fanno parte del sistema nazionale di istruzione. Per gli alunni, la frequenza regolare di una scuola paritaria costituisce il compimento dell’obbligo di istruzione. Il riconoscimento della parità implica:

- *l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti;*
- *l'adozione delle stesse modalità di svolgimento degli esami di Stato;*
- *l'abilitazione a rilasciare titoli di studio con lo stesso valore legale delle scuole statali.*

Le scuole non paritarie sono sempre di natura privata e vengono iscritte negli elenchi regionali, i quali vengono aggiornati annualmente e sono accessibili sul sito internet dell'Ufficio scolastico regionale competente per il territorio.

Nonostante la frequenza regolare di una scuola non paritaria costituisca il compimento dell'obbligo di istruzione per gli alunni, tali istituti non possono rilasciare titoli di studio con valore legale, né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale.

Di conseguenza, gli studenti devono sostenere un esame di idoneità al termine di ogni percorso scolastico o nel caso in cui desiderino trasferirsi in una scuola statale o paritaria.

Le scuole non paritarie devono chiaramente indicare il proprio status di "non paritarie", e qualsiasi denominazione che possa indurre in equivoco sulla natura della scuola deve essere contestata dall'Ufficio scolastico regionale, eventualmente con una segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Le scuole non paritarie sono definite come istituti che offrono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano determinate condizioni di funzionamento:

- a. *Un progetto educativo e l'offerta formativa ad esso correlata devono essere conformi ai principi sanciti dalla Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano. Questi devono essere orientati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento collegati al conseguimento dei titoli di studio.*
- b. *È necessaria la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici. Tali spazi devono essere adeguati alla loro funzione, considerando il numero degli studenti.*
- c. *Il personale docente e il coordinatore delle attività educative e didattiche devono essere dotati di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola. È altresì richiesto personale tecnico e amministrativo idoneo.*
- d. *Gli alunni devono frequentare la scuola in un'età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici vigenti, in relazione al titolo di studio che intendono conseguire, considerando gli standard per gli alunni delle scuole statali o paritarie.*

La mancanza di tali condizioni comporta la cancellazione dall'elenco regionale.

Valutazione dei servizi prestati ai fini delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)

In merito alla valutazione del servizio svolto nelle scuole paritarie, esso è equiparato a quello svolto nelle scuole statali nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

Per quanto riguarda la valutazione del servizio svolto nelle scuole private non paritarie, secondo l'art. 15, comma 4 dell'O.M. 60/2020 sulle graduatorie provinciali e d'istituto, viene valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici.

Analogamente, viene valutato allo stesso modo il servizio d'insegnamento prestato precedentemente all'anno 2000, in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, nonché nella scuola primaria parificata o nella scuola dell'infanzia pareggiata.

Valutazione dei servizi prestati nei concorsi a cattedra

Per quanto riguarda la valutazione del servizio prestato nei concorsi a cattedra, occorre fare riferimento al bando specifico di concorso.

In generale, il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutato come "titolo valutabile", mentre il servizio svolto nelle scuole private non paritarie non è valutato.

Ad esempio, per il l'imminente concorso *straordinario ter*, relativamente alla valutazione dei titoli di servizio, sono valutabili come titoli di servizio quei servizi di insegnamento prestati sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie) nonché nell'ambito dei percorsi per l'assolvimento del diritto/dovere

all'istruzione e formazione purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso.

Valutazione dei servizi prestati ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera

Infine, per le operazioni di mobilità, il servizio prestato nelle scuole paritarie (e ancor più in quelle private non paritarie) non è valutabile ai fini della ricostruzione di carriera. In questo contesto, sono valutabili solo i servizi riconosciuti ai fini della ricostruzione di carriera secondo l'art. 485 del Testo Unico del comparto scuola (D. lgs 297/1994).

È garantito il riconoscimento del servizio prestato nei seguenti casi:

- a. *Fino al 31 agosto 2008, nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie.*
- b. *Nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali.*
- c. *Nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).*

Di conseguenza, fatta eccezione per le scuole paritarie dell'infanzia comunali, il servizio svolto nelle altre scuole paritarie non è valutabile ai fini della mobilità.

Orientamenti giurisprudenziali in materia di riconoscimento dei servizi prestati nelle scuole paritarie

In merito agli orientamenti giurisprudenziali riguardo al riconoscimento del servizio, è importante notare che diverse sentenze hanno contestato la legittimità del CCNI mobilità, affermando che esso risulta illegittimo nella misura in cui non contempla la valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie.

Questa interpretazione è stata supportata da vari tribunali, come il Tribunale di Salerno con la sentenza n. 2422/2017 del 20 settembre 2017.

Secondo la giurisprudenza di merito, per escludere la valutazione del servizio nelle scuole paritarie, non è corretto richiamare gli art. 360 comma 6 e 485 del D. lgs 297/1994, i quali prevedono il riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera solo per il servizio di ruolo svolto nelle scuole secondarie pareggiate o nelle scuole primarie comunali, istituti privati equiparati giuridicamente a quelli statali all'epoca.

La disposizione deve essere interpretata in senso contrario, considerando valutabile, a maggior ragione, anche il servizio svolto nelle scuole paritarie, particolarmente note e disciplinate in modo rigoroso.

Gli orientamenti del TAR Lazio, terza sezione bis, su ricorso n. 5910/2018 e 6287/2018, vanno nella stessa direzione, sottolineando la possibile contrarietà dell'ordinanza ministeriale n. 207/2018 al principio di parità di trattamento tra le diverse categorie di istituzioni scolastiche stabilite dalla legislazione statale.

Infine, va menzionata l'Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 9 novembre 2020, che ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, richiedendo la trasmissione immediata di tutti gli atti di causa alla Corte Costituzionale per una decisione sul punto.

In merito alla questione della valutazione del servizio prestato nella scuola paritaria, sono emersi diversi pronunciamenti sia dalla Corte di Cassazione che dalla Corte Costituzionale.

Nel dettaglio, la Corte di Cassazione si è espressa nel 2019 riguardo alla valutabilità del servizio nella scuola paritaria per la ricostruzione di carriera (sentenza 11 dicembre 2019, n. 32386) e nel 2021 (ordinanza 14 ottobre 2021, n. 28115) riguardo alla valutabilità del servizio per la mobilità.

La suprema Corte ha affermato che, sebbene il legislatore abbia conferito al lavoro svolto nelle scuole paritarie lo stesso valore di quello nelle scuole pubbliche (in termini di riconoscimento del titolo di studio e standard qualitativi), ciò non equipara il rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie con quelli delle scuole statali.

Questa differenza risiede principalmente nello status giuridico non omogeneo del personale docente, in particolare per quanto riguarda l'assunzione, che, nella scuola statale, avviene esclusivamente mediante pubblico concorso, come stabilito dall'art. 97 della Costituzione.

Questi principi sono ribaditi anche dalla Corte Costituzionale, che si è espressa nel 2021 sulla presunta natura discriminatoria dell'art. 485 del D.Lgs n. 297 del 1994, norma che non prevede la valutazione del servizio prestato nella scuola paritaria per la ricostruzione di carriera.

Il recente rinvio alla Corte di Giustizia Europea da parte del Tribunale di Padova

Nonostante i precitati pronunciamenti degli organi di giustizia nazionali, recentemente il Tribunale di Padova, con ordinanza del 14 agosto 2023, ha rinviato alla Corte di Giustizia Europea la questione della valutazione del servizio svolto nella scuola paritaria ai fini della ricostruzione di carriera.

La Corte dovrà esprimersi sulla compatibilità della normativa interna (che esclude l'equiparazione del servizio nella scuola paritaria con quello nella scuola statale per la mancata superamento di un pubblico concorso da parte dei docenti paritari) con il diritto comunitario, specificamente rispetto ai principi di uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione in materia di impiego.

Ciò perché gli insegnanti delle scuole paritarie, pur non avendo superato un concorso pubblico, si trovano in una situazione equiparabile a quella degli insegnanti a tempo delle scuole statali, svolgendo mansioni simili e possedendo competenze identiche, riconosciute dalla normativa interna come equivalenti per l'assunzione a tempo indeterminato tramite le Graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

Una eventuale decisione positiva della Corte di Giustizia Europea potrebbe avere notevoli conseguenze per i docenti con servizio nella scuola paritaria, non solo per quanto riguarda la valutazione del servizio per la ricostruzione di carriera, ma anche nelle procedure di mobilità.

[La valutazione dei servizi prestati nelle scuole paritarie \(psbconsulting.it\)](https://www.psbconsulting.it)

198/24 Sulla pagella si può scrivere che i giudizi e i voti sono riferiti al PEI o al PDP? Cosa dice la normativa e come tutelarsi da eventuali ricorsi

di *Antonio Fundarò*

Una delle domande che sovente si pongono docenti e dirigenti scolastici, giustamente diciamo, è quella relativa alla circostanza della indicazione sulla scheda di valutazione e/o pagella che i giudizi, o i voti numerici, facciamo riferimento al PEI o al PDP elaborato per l'alunno. Si può o non si può scrivere? La normativa lo prevede chiaramente? Lo vieta? O semplicemente tace sulla questione? Il riferimento che è necessario fare è alla norma esplicita (non per le pagelle o le schede, naturalmente, che prevede che nessuna indicazione può essere posta nei diplomi rilasciati a seguito del superamento dell'esame di Stato.

Cosa prevede il [DL 62/17](#) all'articolo 11 comma 15 per il primo ciclo e cosa prevede l'articolo 20 comma 2 per il secondo ciclo dell'Istruzione italiana.

Il [DL 62/17](#) all'articolo 11 (Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento) comma 15

“Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove”.

Il [DL 62/17](#) all'articolo 20 (Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento) comma 2

“La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio

conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate”.

La valutazione periodica e annuale

Dunque, come visto, mentre ci sono norme specifiche per gli esami di Stato conclusivi dei due cicli di studio, Primo e Secondo, e per il rilascio del titolo di studio, non ve ne sono, oggi almeno, espressamente si intende, per la valutazione periodica e annuale non ci sono norme specifiche. Si deve, è necessario farlo, lavorare per analogia giuridica e per fattispecie simili. Dovrebbe, infatti, essere, assolutamente, implicito che quello che non può essere effettuato e disposto per il rilascio di un diploma non si può fare neppure sulla scheda di valutazione (quella che appelliamo e definiamo come pagella).

La scheda come atto amministrativo

È utile fornire una definizione di scheda prima di addentrarci sulla questione. La scheda di valutazione è un atto amministrativo, ovvero lo strumento adoperato da un' autorità amministrativa al fine di svolgere la sua funzione amministrativa. Con la pagella o la scheda di valutazione, dunque con questo particolare atto amministrativo, la pubblica amministrazione persegue i fini pubblicistici. Tra gli atti amministrativi si annoverano i provvedimenti amministrativi che rappresentano una manifestazione all'esterno della volontà della pubblica amministrazione e che, inoltre, vengono emanati nella fase decisoria del procedimento amministrativo. Il procedimento amministrativo (che nel caso della valutazione dura un intero quadrimestre o anno scolastico) è costituito proprio da una serie di atti (le interrogazioni, i compiti in classe), eterogenei tra loro, al fine di emanare un provvedimento espresso (che si sostanzia, nel consiglio di classe con lo scrutinio. La pagella, inutile ribadirlo, essendo ovvio, è un atto amministrativo che potrebbe essere necessario mostrare all'esterno. Non è una comunicazione, con il carattere della riservatezza, alla famiglia. È altro, è proprio un atto amministrativo con tutte le caratteristiche che lo definiscono e lo garantiscono. Ragion per cui è necessario osservare la normativa sulla privacy contenendo, la stessa, dati assai sensibili. Ricordiamo che il documento diffuso dal “Garante per la protezione dei dati personali” denominato “[La scuola a prova di privacy](#)”, edizione 2023, recita “anche qualora una norma di legge o di regolamento ne preveda la pubblicazione, è comunque imprescindibile rispettare, con riguardo ai dati “comuni”, i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza (principi del Codice della Privacy, a cui corrispondono i principi di minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione e protezione dei dati per impostazione predefinita – privacy by default). I (vecchi) dati sensibili, ora “categorie particolari di dati” possono essere pubblicati solo quando sia indispensabile per le finalità di trasparenza, mentre i dati inerenti lo stato di salute non possono mai essere diffusi”. Ed indicare che la valutazione si riferisce ad obiettivi minimi contenuti nel PEI o nel PDP equivale a diffondere “dati inerenti lo **stato di salute** non possono mai essere diffusi”. Un problema si porrebbe sulla valutazione di quanto indicato sul documento “[La scuola a prova di privacy](#)” che recita in maniera esplicita due avvertimenti:

- “il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente”;
- “Le istituzioni scolastiche devono prestare particolare attenzione a non diffondere, anche per mero errore materiale, dati relativi alla salute. **Non** è consentito, ad es., pubblicare online una **circolare contenente i nomi degli studenti con disabilità**. Occorre fare attenzione anche a chi ha accesso ai dati degli allievi con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), limitandone la conoscenza ai soli soggetti a ciò legittimati dalla normativa scolastica e da quella specifica di settore, come ad es. i docenti, i genitori e gli operatori sanitari che congiuntamente devono predisporre il piano educativo individualizzato”.

Le due indicazioni, però, non fanno riferimento esplicito alle schede di valutazione o alle pagelle che, in linea di principio, non potrebbero essere diffuse a persone terze rispetto a docenti di classe, personale di segreteria, dirigente scolastico.

Le indicazioni riservate

Eventuali indicazioni a carattere personale e di tipo riservato potrebbero (di fatto molti lo fanno, forse sulla scorta della pregressa normativa, non più vigente e sulla poca chiarezza dell'opuscolo "La scuola a prova di privacy") essere indicate solo se vi fosse una apposita norma specifica che lo consenta. È più che un consiglio, in effetti. Fino al 2020, quando vigeva l'Ordinanza Ministeriale numero 90 del 2001, l'art. 15 c. 6 che recitava «Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali» la scelta dell'indicazione risultava non solo necessaria ma giuridicamente voluta. Ma tale Ordinanza Ministeriale n. 90 è stata disapplicata proprio dal [DI 182/20](#) poi in parte ulteriormente modificato dal [Decreto interministeriale n. 153 del 1° agosto 2023](#). L'articolo 21, nello specifico, al comma 4 recita "Con l'entrata in vigore del presente decreto, cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n.90". Dunque, che fare? Un consiglio certamente lo possiamo dare: applichiamo ciò che la normativa vigente (non semplicemente un opuscolo che pure è importante) chiede esplicitamente e tutela il docente da ogni eventuale ricorso ai tribunali amministrativi.

[**Sulla pagella si può scrivere che i giudizi e i voti sono riferiti al PEI o al PDP? Cosa dice la normativa e come tutelarsi da eventuali ricorsi - Orizzonte Scuola Notizie**](#)

199/24 Dal MIM

Bandi di concorso nazionale indetti dalla Croce Rossa Italiana "Change Yourself and Act" e "Tutti possono!". Anno scolastico 2023/2024

Lunedì, 05 febbraio 2024

I bandi sono rivolti entrambi agli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Il Bando di concorso "Change Yourself and Act" affronta i temi del cambiamento climatico e delle conseguenti migrazioni, contemplando contenuti rivolti a diversi target di età, per il quale sono previste specifiche modalità di partecipazione. La Prima edizione del Concorso Nazionale "Tutti Possono!", nell'anno in cui ricorre il 160° anniversario della fondazione della Croce Rossa Italiana, l'Associazione intende promuovere tra i giovani la cultura della solidarietà come espressione di una cittadinanza attiva, responsabile e consapevole. Gli elaborati dei concorsi "Change Yourself and Act" e "Tutti possono!" dovranno essere inviati entro e non oltre il 24 marzo 2024, secondo le modalità indicate nei relativi Bandi di concorso allegati. Per informazione scrivere alla casella di posta mi@cri.it

Documenti Allegati

- Bando CRI-MIM_Change Yourself and Act! 2024.pdf
- Tutti Possono! _Liberatoria.pdf
- Nota Informativa UUSSRR Concorsi MIM CRI a.s.2023-2024-signed.pdf
- Change Yourself and Act! Liberatoria.pdf
- Bando CRI-MIM_Tutti Possono! 2024.pdf

[**Bandi di concorso nazionale indetti dalla Croce Rossa Italiana "Change Yourself and Act" e "Tutti possono!". Anno scolastico 2023/2024 - Bandi di concorso nazionale indetti dalla Croce Rossa Italiana "Change Yourself and Act" e "Tutti possono!". Anno scolastico 2023/2024 - Miur**](#)

Protocollo d'intesa MIM-Guardia di finanza per il contrasto dei "diplomifici"

Martedì, 06 febbraio 2024

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il Comandante Generale della Guardia di finanza Andrea De Gennaro hanno sottoscritto oggi al Ministero un Protocollo d'intesa per il contrasto ai "diplomifici".

La collaborazione avviene nell'ambito del Piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica negli istituti autorizzati ad attivare corsi di Scuola secondaria di II grado, avviato dal MIM. Il Ministero rafforzerà così la prevenzione e il contrasto delle irregolarità.

Il nuovo accordo rappresenta il consolidamento di una collaborazione già in essere tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e la Guardia di finanza che da anni operano, fianco a fianco, in un progetto teso a promuovere la legalità economica, con percorsi formativi nelle scuole.

"Oggi compiamo un ulteriore passo nel contrasto ai diplomifici, ovvero a scuole che non svolgono vera attività formativa, violano la legge e danneggiano gli studenti. Danneggiano altresì il buon nome delle scuole paritarie che sono nella grande maggioranza istituzioni serie. Il Piano straordinario che abbiamo attivato per vigilare sul rispetto dei requisiti richiesti per la parità scolastica viene reso ancor più efficace da questa collaborazione con la Guardia di finanza, che ringrazio. Allo stesso tempo, prosegue la nostra azione legislativa per eliminare le storture che hanno permesso la nascita del fenomeno dei "diplomifici" e per affermare la cultura della legalità nell'istruzione", ha dichiarato il Ministro Giuseppe Valditara.

[**Protocollo d'intesa MIM-Guardia di finanza per il contrasto dei "diplomifici" - Protocollo d'intesa MIM-Guardia di finanza per il contrasto dei "diplomifici" - Miur**](#)

Iscrizioni on line anno scolastico 2024/2025, adempimenti delle scuole al termine delle iscrizioni

Venerdì, 09 febbraio 2024

A partire dal 12 febbraio, a chiusura delle iscrizioni on line, le scuole e i centri di formazione professionale (CFP) possono gestire sul SIDI le domande ricevute.

Documenti Allegati

- [m_pi.AOODGCASIS.REGISTRO UFFICIALE\(U\).0000777.09-02-2024.pdf](#)

[**Iscrizioni on line anno scolastico 2024/2025, adempimenti delle scuole al termine delle iscrizioni - Iscrizioni on line anno scolastico 2024/2025, adempimenti delle scuole al termine delle iscrizioni - Miur**](#)

Concorso nazionale "L'IA tra i banchi di scuola: idee e progetti per sviluppare competenze trasversali per il futuro", anno scolastico 2023/2024

Venerdì, 09 febbraio 2024

Il contest "L'IA tra i banchi di scuola: idee e progetti per sviluppare competenze trasversali per il futuro" è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado con l'obiettivo di prevenire i rischi legati ad un uso non consapevole della GenAI, potenziare le conoscenze e le competenze delle studentesse e degli studenti in relazione al tema dell'Intelligenza Artificiale Generativa e cogliere le opportunità che essa può offrire nell'attività didattica. Il concorso è proposto dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale in occasione dell'ottava edizione del Mese per la Sicurezza in rete. La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata alle 23:59 del 5 aprile 2024.

Documenti Allegati

- [REGOLAMENTO CONCORSO_IA_dgefid.pdf](#)
- [m_pi.AOODGFIESD.REGISTRO UFFICIALE\(U\).0000609.07-02-2024.pdf](#)

[**Concorso nazionale "L'IA tra i banchi di scuola: idee e progetti per sviluppare competenze trasversali per il futuro", anno scolastico 2023/2024 - Concorso nazionale "L'IA tra i banchi di scuola: idee e progetti per sviluppare competenze trasversali per il futuro", anno scolastico 2023/2024 - Miur**](#)

200/24 Dalla Gazzetta Ufficiale

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
COMUNICATO

Rivalutazione, per l'anno 2024, della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternita'.
(24A00694) ([GU Serie Generale n.31 del 07-02-2024](#))
[Gazzetta Ufficiale](#)